



REGIONE LIGURIA

INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA

ANMIL
onlus

PROTOCOLLO DI INTESA

IN MATERIA DI

REINSERIMENTO E INTEGRAZIONE LAVORATIVA DELLE PERSONE CON DISABILITA' DA LAVORO

TRA

REGIONE LIGURIA, con sede in Genova, P.zza De Ferrari 1, rappresentata dall'Assessore alle Politiche dell'Occupazione, Trasporti, Turismo e Personale, Giovanni Berrino e dall'Assessore alla Sanità, Politiche socio sanitarie e Terzo Settore, Sicurezza, Immigrazione ed Emigrazione, Sonia Viale

INAIL, Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, con sede in Genova, Via G. D'Annunzio 76, rappresentata dal Direttore Regionale Vicario Enrico Lanzone

ANMIL, Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi da Lavoro, con sede sezione Ligure in Genova, Via De Amicis 4/9, rappresentato dal Presidente Regionale Guido Magnoni

PREMESSO CHE

- Dal 1 gennaio 2018 Regione Liguria coordina i Centri per l'Impiego quali strutture che favoriscono sul territorio l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- La legge regionale 27 dicembre 2016 n° 33 "Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2017" all'art. 4 individua le disposizioni in materia di servizi e politiche attive per il lavoro;

- Il Regolamento INAIL "Regolamento per il reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro" dell'11 luglio 2016 e le successive circolari INAIL n.51 del 30 dicembre 2016 e circolare n. 30 del 25 luglio 2017 disciplinano gli interventi mirati alla conservazione del posto di lavoro e l'inserimento in nuova occupazione a seguito di incontro tra domanda e offerta;
- Il decreto legislativo del 14 settembre 2015 n.150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive" ridefinisce le competenze in materia di collocamento mirato e più in generale di servizi al lavoro e istituisce la "rete dei servizi per le politiche del lavoro";
- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 all'art. 1 prevede la definizione di linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità, sulla base di principi che valorizzino, tra l'altro:
 - il lavoro di rete tra i soggetti istituzionali del territorio;
 - la promozione di accordi territoriali tra parti sociali, cooperative sociali, associazioni delle persone con disabilità ed altre organizzazioni del terzo settore rilevanti;
 - l'individuazione di buone pratiche di inclusione lavorativa delle persone con disabilità;
- La delibera del 18 giugno 2015 del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza INAIL ha approvato le "Linee di indirizzo per il reinserimento lavorativo";
- La legge n. 190 del 23/12/2014 (legge di stabilità 2015) all'art. 1, comma 166, attribuisce all'INAIL ulteriori competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro;
- La legge regionale 1 agosto 2008 n°30 "Norme Regionali per la Promozione del Lavoro" individua tra le sue finalità il rafforzamento della coesione e l'integrazione sociale, promuovendo l'inserimento e la permanenza a lavoro delle persone a rischio di esclusione, con particolare riferimento alle aree della disabilità e del disagio sociale, nella prospettiva della piena valorizzazione della persona;

CONSIDERATO CHE

- L'attuale modello di "servizio in rete", attivo da oltre un decennio sul territorio genovese, costituisce una buona pratica da preservare e sviluppare anche sulla base della recente evoluzione normativa;
- L'inserimento lavorativo dei soggetti in situazione di difficoltà costituisce un aspetto cruciale del più ampio processo di inclusione, reinserimento sociale e promozione del benessere e si configura, quindi, quale linea di intervento chiave per le politiche sociali;
- Da anni la strategia europea per l'occupazione sollecita, in questo ambito l'adozione di misure che combattano gli ostacoli all'ingresso e/o al reingresso

dei soggetti esclusi dal mondo del lavoro. A tal fine viene sottolineata la necessità di collegare gli indirizzi e gli strumenti delle politiche sociali e sociosanitarie con gli indirizzi e gli strumenti delle politiche del lavoro e della formazione;

- Il quadro altamente differenziato della normativa e dei soggetti/Istituzioni competenti per la presa in carico degli interessati (sanitario, sociale, lavoro ecc...) rende necessario promuovere strumenti condivisi che, a livello regionale, provinciale e distrettuale, mettano in comune strategie, risorse e metodologie di lavoro intersistemiche volte a favorire percorsi individualizzati di inserimento lavorativo;
- Sussiste una convergenza di interessi dei soggetti firmatari del presente protocollo finalizzata a porre in essere una collaborazione volta alla sempre più sentita esigenza di "fare rete" tra Istituzioni, che concorrono a comuni obiettivi di salute e reinserimento lavorativo;

RITENUTO OPPORTUNO

Adottare un Protocollo di intesa per poter dar corso su tutto il territorio regionale ad azioni da svolgere in sinergia per le finalità sopra richiamate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

- Con il presente Protocollo di Intesa le parti firmatarie, nella piena distinzione dei ruoli e delle responsabilità che competono a ciascun soggetto, concordano di proseguire la comune collaborazione a sostegno di azioni dirette a favorire l'inserimento lavorativo degli infortunati sul lavoro del territorio genovese e di promuoverlo ed estenderlo come modalità operativa di lavoro agli altri territori della Regione;
- Le modalità operative del presente Protocollo saranno definite da successivi accordi attuativi territoriali;
- Ogni territorio, considerata la propria specifica peculiarità attiverà, qualora se ne verifichi la necessità nell'ambito della ricerca delle più ampie sinergie, la partecipazione di altri Enti e soggetti interessati, previa intesa con le parti firmatarie;

ONERI

Il presente Accordo **non prevede oneri economici** a carico delle Parti;

DURATA E RINNOVO

Il presente Accordo ha **validità annuale**, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso ed è rinnovabile per espressa volontà delle Parti contraenti;

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SICUREZZA

Le parti sono consapevoli che i dati che verranno trattati nell'espletamento del presente Protocollo sono dati personali e, come tali, sono soggetti all'applicazione del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.

Genova,

Per la REGIONE LIGURIA
f.TO

Assessore Giovanni Berrino

Assessore Sonia Viale

Per INAIL Direzione Regionale Liguria
F.TO

Dott. Enrico Lanzone

Per ANMIL
F.TO

Il Presidente Regionale Liguria Guido Magnoni